Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Prot. 0012623/02.06 del 23/09/2026
Fascicolo LEX_XII_PDL_0052

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Vicepresidente del
Consiglio regionale

AOOCRT Protocollo n. 0012623/23-09-2026
LEX 12
PDL n 52
02.06

Firenze, 22 settembre 2026

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per l'umanizzazione, il comfort, l'informazione e la sicurezza nei Pronto Soccorso della Toscana

D'iniziativa dei Consiglieri:

Diego Petrucci

Enrico Tucci

Vittorio Fantozzi

Alessandro Tomasi

Marcella Amadio

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Diego Petrucci
Vicepresidente del
Consiglio regionale

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Disposizioni per l'umanizzazione, il comfort, l'informazione e la sicurezza nei Pronto Soccorso della Toscana

SOMMARIO

PREAMBOLO

ARTICOLATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

Diego Petrucci
Vicepresidente del
Consiglio regionale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la normativa statale vigente in materia di pubblico impiego;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie);
Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Considerato che:

1. il Pronto Soccorso rappresenta il principale punto di accesso dei cittadini al Servizio Sanitario Regionale e un luogo in cui si concentrano situazioni di elevata fragilità e tensione emotiva;
2. le condizioni degli spazi di attesa, la qualità delle informazioni e la vivibilità delle strutture incidono direttamente sul benessere dei pazienti e dei loro accompagnatori, nonché sulla prevenzione di situazioni di conflitto;
3. il personale sanitario e sociosanitario operante nei servizi di emergenza-urgenza svolge la propria attività in condizioni di elevato stress psicofisico e merita specifiche tutele, spazi di decongestionamento e misure dedicate al recupero delle energie;
4. l'umanizzazione degli ambienti di cura, anche attraverso la promozione di iniziative culturali, artistiche e musicali, costituisce un fattore qualificante della risposta assistenziale e contribuisce a ridurre lo stato d'ansia degli utenti;
5. si rende necessario definire standard minimi regionali di comfort e sicurezza e adottare un Piano regionale dedicato all'umanizzazione e al miglioramento della permanenza nei Pronto Soccorso della Toscana;

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

Diego Petrucci
Vicepresidente del
Consiglio regionale

Approva la seguente legge

ARTICOLATO

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e organizzazione del servizio sanitario regionale, detta disposizioni finalizzate a migliorare la qualità dell'accoglienza e della permanenza nei Pronto Soccorso e nei presidi di emergenza-urgenza della Regione Toscana.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le seguenti finalità:

a) promuovere interventi culturali, artistici e musicali quale strumento di benessere e umanizzazione degli ambienti di cura, garantire condizioni di maggiore dignità e comfort, migliorare l'informazione e l'orientamento durante la permanenza nei Pronto Soccorso, per i pazienti e per familiari ed accompagnatori, così da favorire la riduzione delle situazioni di tensione connesse ai tempi di attesa e alle difficoltà di comunicazione; e rafforzare la sicurezza dei pazienti, degli accompagnatori e del personale sanitario e sociosanitario;

b) promuovere il benessere e il recupero psico-fisico del personale sanitario, sociosanitario e degli operatori impegnati nei servizi di emergenza-urgenza.

Art. 2

Standard minimi di comfort e accoglienza

1. La Regione promuove, nell'ambito degli strumenti di programmazione sanitaria regionale, l'adozione progressiva presso i Pronto Soccorso di standard minimi di comfort e accoglienza, tenendo conto del numero degli accessi, delle caratteristiche strutturali e del livello di complessità assistenziale dei singoli presidi.
2. Gli standard di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) un numero adeguato di sedute, anche per persone con ridotta mobilità;

b) adeguati livelli di illuminazione naturale e artificiale;

c) adeguati sistemi di climatizzazione e ricambio dell'aria;

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

d) disponibilità gratuita di acqua potabile;

e) servizi igienici facilmente accessibili e adeguatamente segnalati;

f) possibilità di ricarica dei dispositivi elettronici personali;

g) connettività internet gratuita;

h) sistemi di comunicazione visiva e audiovisiva per fornire informazioni agli utenti;

i) spazi dedicati alle esigenze delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone fragili;

l) aree dedicate alla prima infanzia e all'accoglienza dei bambini;

m) punti di ristoro o sistemi alternativi per la disponibilità di alimenti e bevande, con particolare attenzione alle strutture caratterizzate da elevati tempi di permanenza.

3. Gli interventi di adeguamento possono essere realizzati anche attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti, interventi edilizi o l'utilizzo di strutture modulari, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze sanitarie.

Art. 3

Aree di comfort e recupero psico-fisico del personale sanitario

1. Le aziende sanitarie, nell'ambito degli interventi di adeguamento e riorganizzazione degli spazi dei Pronto Soccorso, promuovono la realizzazione di apposite aree di comfort e recupero psico-fisico destinate al personale sanitario, sociosanitario e agli operatori impegnati nei servizi di emergenza-urgenza.
2. Le aree di cui al comma 1 sono progettate secondo criteri di adeguata ampiezza, luminosità, comfort acustico e riservatezza e sono destinate a consentire al personale di effettuare brevi periodi di pausa e recupero durante il turno di lavoro.
3. Tali aree possono essere dotate di:

a) sedute ed elementi d'arredo ergonomici e regolabili, destinati al riposo e al recupero psicofisico;

b) lettini o altre soluzioni idonee a consentire al personale di distendersi e recuperare durante le pause;

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

c) distributori o punti per la disponibilità gratuita di acqua, bevande calde e fredde;

d) televisori e strumenti per l'ascolto di musica;

e) postazioni per l'accesso a internet e ai servizi digitali;

f) adeguati sistemi di illuminazione, climatizzazione e insonorizzazione;

g) ulteriori dotazioni e strumenti finalizzati al rilassamento e al recupero psico-fisico.

4. L'accesso alle aree di cui al presente articolo è organizzato in modo da garantire la possibilità per gli operatori di usufruire, nell'ambito delle pause previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, di brevi periodi di recupero in un ambiente separato dalle aree assistenziali e dalle situazioni di emergenza.
5. La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria e compatibilmente con le risorse disponibili, individua prioritariamente i Pronto Soccorso caratterizzati da maggiore afflusso, più elevati tempi di permanenza e maggiore intensità assistenziale per la realizzazione o l'adeguamento delle aree di cui al presente articolo.

Art. 4

Informazione e orientamento durante l'attesa

1. Le aziende sanitarie garantiscono ai pazienti e agli accompagnatori, compatibilmente con le esigenze cliniche e con la normativa sulla tutela dei dati personali, informazioni chiare e comprensibili relative alle modalità di funzionamento del Pronto Soccorso e al percorso assistenziale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono, ove possibile:

a) l'indicazione delle fasi del percorso assistenziale;

b) le modalità di funzionamento del sistema di triage;

c) informazioni aggiornate sull'andamento dei tempi di attesa, senza che tali indicazioni costituiscano una garanzia di durata della prestazione;

d) eventuali situazioni di particolare afflusso o criticità organizzativa;

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

e) indicazioni relative ai servizi disponibili all'interno della struttura.

3. Le informazioni possono essere fornite mediante personale dedicato, sistemi audiovisivi, pannelli informativi, applicazioni digitali o altri strumenti tecnologici.
4. Nell'organizzazione dei servizi informativi è valorizzata la figura del Facilitatore del Pronto Soccorso, ove presente, quale supporto non sanitario rivolto a pazienti, familiari e accompagnatori.

Art. 5

Umanizzazione attraverso la musica, l'arte e la cultura

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con conservatori, scuole di musica, associazioni musicali, istituzioni culturali e altri soggetti del territorio, finalizzati alla realizzazione di iniziative di carattere musicale, artistico e culturale all'interno delle strutture sanitarie.
2. I protocolli possono prevedere, in particolare, la presenza programmata di musicisti e l'esecuzione di brani musicali negli spazi di attesa dei Pronto Soccorso e delle strutture ospedaliere caratterizzate da maggiore afflusso.
3. Le attività possono comprendere, a titolo esemplificativo, esecuzioni dal vivo per arpa, pianoforte, violino, flauto e altri strumenti musicali, anche nell'ambito di programmi realizzati con conservatori e scuole di musica.
4. Le iniziative di cui al presente articolo sono organizzate in modo da non interferire con l'attività sanitaria, con le esigenze di sicurezza e con il diritto alla riservatezza dei pazienti.
5. Le aziende sanitarie possono altresì promuovere, negli spazi compatibili con l'attività assistenziale, mostre fotografiche, esposizioni artistiche, installazioni e altre iniziative culturali finalizzate all'umanizzazione degli ambienti di cura.

Art. 6

Sicurezza e prevenzione delle aggressioni

1. La Regione promuove il rafforzamento delle misure di prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto e di aggressione nei Pronto Soccorso.
2. Nell'ambito degli strumenti di programmazione sanitaria regionale sono individuate misure finalizzate, in particolare:

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

a) alla prevenzione delle aggressioni nei confronti del personale sanitario e sociosanitario;

b) alla formazione del personale sulla gestione delle situazioni conflittuali;

c) al miglioramento dei sistemi di comunicazione con pazienti e accompagnatori;

d) alla valutazione delle caratteristiche di rischio dei singoli presidi;

e) al potenziamento dei sistemi di sicurezza, anche mediante strumenti tecnologici e di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente;

f) al monitoraggio degli episodi di aggressione e delle situazioni di particolare criticità.

3. La Regione valorizza e, sulla base degli esiti della sperimentazione, promuove la prosecuzione e l'eventuale estensione del progetto del Facilitatore del Pronto Soccorso ai presidi individuati sulla base dei livelli di afflusso e di criticità.

Art. 7

Piano regionale per l'umanizzazione, il comfort e la sicurezza dei Pronto Soccorso

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione sanitaria regionale, approva il Piano regionale per l'umanizzazione, il comfort e la sicurezza dei Pronto Soccorso.
2. Il Piano individua:

a) gli standard regionali di comfort e accoglienza;

b) i Pronto Soccorso prioritariamente interessati dagli interventi;

c) gli interventi strutturali, organizzativi e tecnologici necessari;

d) le iniziative di umanizzazione e promozione del benessere;

e) le misure di prevenzione e contrasto delle aggressioni;

f) le modalità di informazione ai cittadini;

g) gli interventi per la realizzazione delle aree di comfort e recupero psico-fisico del personale;

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

h) gli indicatori per la valutazione dei risultati.

3. Il Piano tiene conto del numero degli accessi, dei tempi medi di permanenza, delle caratteristiche demografiche e territoriali dell'utenza e degli episodi di aggressione registrati presso i singoli presidi.

Art. 8

Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale monitora annualmente lo stato di attuazione della presente legge.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente almeno:

a) gli interventi realizzati nei Pronto Soccorso;

b) lo stato di adeguamento agli standard di comfort e accoglienza;

c) le aree di comfort e recupero psico-fisico realizzate o adeguate per il personale;

d) i dati relativi alle iniziative di informazione e umanizzazione;

e) le iniziative musicali, artistiche e culturali realizzate;

f) i dati relativi agli episodi di aggressione e alle misure adottate per prevenirli;

g) gli esiti delle attività del Facilitatore del Pronto Soccorso;

h) le risorse impiegate e quelle necessarie per il completamento degli interventi.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse stanziate annualmente con legge di bilancio regionale nell'ambito delle missioni e dei programmi di competenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale.

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

Diego Petrucci
Vicepresidente del
Consiglio regionale

2. La Giunta regionale individua annualmente, nell'ambito degli strumenti di programmazione e bilancio, le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
3. Gli interventi possono essere finanziati anche mediante risorse statali, europee e ulteriori risorse pubbliche o private compatibili con la normativa vigente.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Diego Petrucci
Vicepresidente del
Consiglio regionale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Pronto Soccorso rappresenta uno dei principali punti di accesso dei cittadini al Servizio sanitario regionale e costituisce, per sua stessa natura, un luogo nel quale si concentrano situazioni di particolare fragilità, preoccupazione e spesso di forte tensione emotiva.

Il cittadino che accede al Pronto Soccorso, così come i suoi familiari e accompagnatori, può essere costretto a permanere nella struttura per periodi anche molto prolungati, in ragione della complessità del caso clinico, dell'afflusso di utenti, della necessità di esami diagnostici e della disponibilità di posti letto.

In tale situazione, anche quando l'attività clinica viene svolta con professionalità e tempestività, le condizioni degli spazi di attesa, la difficoltà di ottenere informazioni, l'assenza di servizi essenziali e le situazioni di sovraffollamento possono determinare disagio, ansia e tensione.

La presente proposta di legge intende intervenire proprio su questi aspetti, nella consapevolezza che il miglioramento dell'emergenza-urgenza passa innanzitutto dal potenziamento dell'organizzazione, delle professionalità e delle risorse destinate ai Pronto Soccorso, ma anche dalla capacità di rendere più dignitosa, sicura e umana la permanenza all'interno delle strutture.

La Regione Toscana ha già avviato iniziative dirette a migliorare l'accoglienza nei Pronto Soccorso, tra le quali assume particolare rilievo il progetto sperimentale del "Facilitatore del Pronto Soccorso", finalizzato, tra l'altro, a migliorare la comunicazione con pazienti e familiari e a prevenire situazioni di tensione e aggressione.

La presente proposta si pone in continuità con tali iniziative e intende definire un quadro organico di interventi finalizzati a garantire che la permanenza nei Pronto Soccorso avvenga in condizioni di maggiore dignità, sicurezza, informazione e comfort.

L'obiettivo non è quello di sostituire gli interventi necessari a ridurre i tempi di attesa e a potenziare il personale sanitario, ma di affiancarli con misure capaci di rendere più sostenibile la permanenza del cittadino all'interno della struttura.

Una particolare attenzione viene pertanto dedicata alle sale di attesa, attraverso la previsione di standard minimi relativi a sedute, acqua potabile, climatizzazione, illuminazione, servizi igienici, connettività, ricarica dei dispositivi elettronici, spazi per bambini e servizi di ristoro.

La proposta dedica inoltre uno specifico intervento al benessere e al recupero psico-fisico del personale sanitario e sociosanitario impegnato nei servizi di emergenza-urgenza.

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

Il personale dei Pronto Soccorso opera, infatti, quotidianamente in condizioni di particolare intensità, affrontando situazioni di emergenza, sofferenza, dolore, responsabilità professionale e, sempre più frequentemente, episodi di tensione e aggressività.

Una sanità realmente umana non può limitarsi a garantire attenzione e comfort al paziente, ma deve prendersi cura anche di chi quotidianamente si prende cura dei pazienti.

Per tale ragione la proposta prevede la progressiva realizzazione di aree di comfort e recupero psico-fisico riservate al personale, separate dagli ambienti assistenziali e adeguatamente progettate sotto il profilo della luminosità, della tranquillità, dell'insonorizzazione e della riservatezza.

Tali spazi potranno essere dotati, compatibilmente con le caratteristiche delle strutture, di poltrone ergonomiche e reclinabili, anche con funzioni di massaggio e rilassamento, lettini o altre soluzioni idonee a consentire brevi periodi di riposo e recupero, nonché di acqua e bevande, televisori, strumenti per l'ascolto della musica e postazioni per l'accesso a internet.

L'obiettivo non è quello di creare spazi ricreativi, ma di consentire agli operatori, nell'ambito delle pause previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, di staccare per alcuni minuti dall'ambiente di emergenza, recuperare concentrazione ed energie e riprendere il servizio nelle migliori condizioni possibili.

La proposta interviene inoltre sul tema della sicurezza, prevedendo il rafforzamento delle misure di prevenzione delle aggressioni e delle situazioni di conflitto e valorizzando, anche in via strutturale, le esperienze già avviate dalla Regione.

Una particolare attenzione viene infine dedicata all'umanizzazione degli ambienti attraverso iniziative culturali e musicali.

La proposta prevede che la Giunta regionale promuova protocolli d'intesa con conservatori, scuole di musica e associazioni musicali e culturali del territorio, finalizzati a consentire, nei Pronto Soccorso e negli altri spazi sanitari individuati, attività musicali programmate e compatibili con l'attività assistenziale.

Le esecuzioni di arpa, pianoforte, violino e flauto, indicate a titolo esemplificativo, possono contribuire a creare un ambiente meno impersonale e maggiormente orientato al benessere della persona, senza interferire con le esigenze cliniche e organizzative delle strutture.

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

Diego Petrucci
Vicepresidente del
Consiglio regionale

La proposta istituisce infine un Piano regionale per l'umanizzazione, il comfort e la sicurezza dei Pronto Soccorso, attraverso il quale definire priorità, standard, interventi e indicatori di risultato, prevedendo altresì una relazione periodica al Consiglio regionale.

Diego Petrucci
Vicepresidente del Consiglio regionale toscano
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7537 – 7315
d.petrucci@consiglio.regione.toscana.it

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: Disposizioni per l'umanizzazione, il comfort, l'informazione e la sicurezza nei Pronto Soccorso della Toscana

Soggetto proponente : Primo firmatario: DIEGO PETRUCCI

Copertura finanziaria : Oneri a carico del bilancio regionale

Tipologia della proposta di legge

Il Consiglio regionale, nella sua qualità di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 4 lettera l) dello Statuto intende, con questa legge umanizzare e creare un ambiente di lavoro dignitoso e confortevole per tutto il personale dei Pronto Soccorso.

Il personale dei Pronto Soccorso lavora notoriamente in situazioni di stress continuato e prolungato. Pare quindi necessario e doveroso fornire al personale tutti i mezzi necessari affinché ciò avvenga.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse stanziate annualmente con legge di bilancio regionale nell'ambito delle missioni e dei programmi di competenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

La Giunta regionale individua annualmente, nell'ambito degli strumenti di programmazione e bilancio, le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Copertura finanziaria:

Gli interventi possono essere finanziati anche mediante risorse statali, europee e ulteriori risorse pubbliche o private compatibili con la normativa vigente.

	Anno	Anno	Anno	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

Allegati:

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

Descrizione dell'intervento:

Il Pronto Soccorso rappresenta uno dei principali punti di accesso dei cittadini al Servizio sanitario regionale e costituisce, per sua stessa natura, un luogo nel quale si concentrano situazioni di particolare fragilità, preoccupazione e spesso di forte tensione emotiva. Il cittadino che accede al Pronto Soccorso, così come i suoi familiari e accompagnatori, può essere costretto a permanere nella struttura per periodi anche molto prolungati, in ragione della complessità del caso clinico, dell'afflusso di utenti, della necessità di esami diagnostici e della disponibilità di posti letto. in tale situazione, anche quando l'attività clinica viene svolta con professionalità e tempestività, le condizioni degli spazi di attesa, la difficoltà di ottenere informazioni, l'assenza di servizi essenziali e le situazioni di sovraffollamento possono determinare disagio, ansia e tensione. La presente proposta di legge intende intervenire proprio su questi aspetti, nella consapevolezza che il miglioramento dell'emergenza-urgenza passa innanzitutto dal potenziamento dell'organizzazione, delle professionalità e delle risorse destinate ai Pronto Soccorso, ma anche dalla capacità di rendere più dignitosa, sicura e umana la permanenza all'interno delle strutture.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. ***Impiego di risorse pubbliche*** SI X NO

1.a1 X il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 □ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

□ Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. ***Risorse imputabili all'autorità pubblica*** SI X NO

□il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

□ il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

□ Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è ***un'impresa***. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita ***attività economica***, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica? SI [ ] NO [X]

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività SI [ ] NO [ ]

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

□ identità (aiuti ad hoc);

□ dimensione;

□ settore economico o attività (indicare quali :_____);

□ area geografica[1] (indicare quale: _____);

□ altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

□ caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

□ Altro (specificare): _____

_____

_____

FORSE

(specificare dubbi): _____

_____

_____

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto <u>NO</u> al presente punto 2, <u>non</u> compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto <u>SI</u> ad entrambi i punti <u>1 e 2</u> compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI NO

<u>3. VANTAGGIO ECONOMICO</u>

Il ***vantaggio economico*** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

[1] Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per ***impresa*** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

□ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);

□ abbuono di interessi (contributo in conto interessi);

□ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);

□ differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);

□ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);

□ estinzione o riduzione del debito;

□ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;

□ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);

□ prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);

□ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;

□ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;

□ partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);

□ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;

□ nel caso delle infrastrutture:

□ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;

□ per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;

□ per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

_____

_____

FORSE (specificare dubbi): _____

_____

_____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

□ ***de minimis*** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

□ ***esenzione*** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

_____

□ ***notifica preventiva***, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- o indicare gli orientamenti di settore: _____

_____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

□ ***disposizione diretta del Trattato (TFUE)***

- o articolo 93
- o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____
- o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

□ ***disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):***

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

□ ***Casi di pre notifica***

Supporto del Distinct Body

SI NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

_____

_____

Parere del Distinct Body

SI NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile